

IL GOVERNO ALLA PROVA: SVILUPPO O GRANDI LOBBY

Entro ottobre sarà emanato il decreto attuativo sulle modalità e criteri di attuazione del credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica - La legittimazione dei giornali online.

Tra poco sapremo. Sapremo se il Governo avrà recepito l'istanza dell'USPI volta a ricomprendere anche i giornali online, regolarmente iscritti al Registro stampa del Tribunale e/o al ROC, fra i mezzi di comunicazione accreditati a ricevere la pubblicità degli investitori che potranno accedere al beneficio del credito d'imposta, dal 2018.

Sembra una tesi lapalissiana, ma così non è. Pressioni lobbistiche, associative e persino alcune opinioni parlamentari (?!) vogliono escludere la stampa (e, ribadiamo, "stampa") nativa digitale tra i media ammessi,

Ma, andiamo con ordine.

L'articolo 57/bis, della Legge 21/96/2017 n. 96 di conv. del DL 24/04/2017 n. 50 (la c.d. Manovrina 2017) – **vedi anche i Notiziari USPI di giugno e luglio scorsi** - così recita:

«A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90 per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai sensi del comma 3... ».

Dato che non c'è una menzione specifica, per alcuni soloni la dicitura **"stampa quotidiana e periodica"** si riferisce solo ai giornali cartacei tradizionali, non valutando come "prodotti editoriali" (e, quindi, "stampa") i giornali telematici

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE 31022/2015

Prima che la Legge 198/2016 ponesse principi più stabili, è stata già la Suprema Corte di Cassazione, nella Sentenza 31022/2015, a fornire un inquadramento giuridicamente corretto della tematica:

«E' necessario discostarsi dall'esegesi letterale del dettato normativo – ha detto la Corte – e privilegiare un'interpretazione estensiva dello stesso, sì da **attribuire al termine "stampa" un significato evolutivo, che sia coerente con il progresso tecnologico e, nel contempo, non risulti comunque estraneo all'ordinamento positivo, considerato nel suo complesso e nell'aspetto progressivamente raggiunto nel tempo**».

Dopo una informata analisi sulle ragioni che inducono a non ricomprendere in tale operazione ermeneutica tutti in blocco i nuovi mezzi informatici e telematici, di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, mailing list, pagine facebook) la sentenza continua:

«La riflessione, quindi, deve essere concentrata sul fenomeno,

sempre più diffuso, dei giornali telematici che affollano l'ambiente virtuale e che sono disponibili, in alcuni casi, nella sola versione online e, in altri, si affiancano alle edizioni diffuse su supporto cartaceo.

E' di intuitiva evidenza che un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, con una sua organizzazione redazionale e un direttore responsabile (spesso coincidente con quelli della pubblicazione cartacea), non può certo paragonarsi a uno qualunque dei siti web innanzi citati, in cui chiunque può inserire dei contenuti, ma assume una sua peculiare connotazione, funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale, sicché appare incongruente, sul piano della ragionevolezza, ritenere che non soggiaccia alla stessa disciplina prevista per quest'ultimo».

Non sembra, quindi, alla luce della Sentenza della Corte di Cassazione riportata, che possa essere posta in dubbio la perfetta eguaglianza tra giornali cartacei e online davanti alla legge.

DEFINIZIONE DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E EQUIPARAZIONE TRA STAMPA CARTACEA E ON LINE NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

Da più di vent'anni, il concetto di "stampa quotidiana e periodica", e quindi di "prodotto editoriale", ha subito numerose integrazioni e aggiornamenti, derivati dal progresso tecnologico e dalla incalzante produzione di testate giornalistiche telematiche.

E' ormai consolidata, anche legislativamente, la piena equiparazione della stampa on line con quella tradizionale cartacea. Differenti il modo di produzione, di diffusione e di fruizione del pubblico, ma identica la funzione di "informazione".

